LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 817)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1954 (V. Stampato N. 1093)

> presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio (VILLABRUNA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1954

Pubblicazione degli elenchi dei protesti bancari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo

alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.

Art. 2.

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'articolo 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.

Art. 3.

Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e le sua visione è consentita a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4.

Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'articolo 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.

Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonchè dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime è raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'articolo 3. Di esso la Cancelleria non può dare visione ad alcuno.

L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'Autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro dell'industria e commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI